

ADEMPIMENTI

Trasferimento all'estero della holding al nodo delle comunicazioni all'anagrafe

di Ennio Vial



Come noto, l'[articolo 162 bis Tuir](#), inserito ad opera del **D.Lgs. 142/2018**, ha introdotto una definizione di **holding industriale** valida sia ai fini delle **imposte dirette** che ai fini della **valutazione dei presupposti per l'obbligo delle comunicazioni all'anagrafe tributaria**.

La norma prevede **tre tipologie di soggetti** e precisamente:

1. gli **intermediari finanziari**;
2. le **società di partecipazione finanziaria**: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
3. le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati**.

La prima due lettere hanno ad oggetto il caso degli **intermediari finanziarie** che non rientrano nell'oggetto della nostra analisi che, invece, si focalizza sulle c.d. **holding industriali**.

Due sono le casistiche della lettera c), e precisamente:

1. i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività **di assunzione di partecipazioni** in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2. i **soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico** di cui al **comma 2 dell'articolo 3** del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli [articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 D.Lgs. 385/1993](#), nonché dell'[articolo 7-ter, comma 1-bis, L. 130/1999](#).

Il **punto 2**, che non interessa la nostra analisi, è relativo a casistiche quali le **società captive di gruppo**, le **finanziarie di marca** e altre **ipotesi analoghe**.

La nostra analisi si focalizza sul **punto 1**, ossia sulle società che **in via esclusiva o prevalente** assumono **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**.

Se l'attività è **esclusiva**, si configura l'ipotesi della **holding pura**, mentre, in caso di **attività promiscua**, l'ipotesi può essere quella della **holding** che **oltre a detenere partecipazioni**, fornisce **servizi alle società del gruppo**.

Ci si può chiedere cosa accada se la **holding trasferisce la sede all'estero**. L'[articolo 166 Tuir](#) prevede in questi casi il **realizzo dei plusvalori latenti**. La società deve quindi liquidare l'Ires in via immediata o con il **meccanismo della rateazione**. Vi sono, tuttavia, **due casi in cui tale realizzo non si configura**, e, precisamente:

- quando, pur essendoci un trasferimento all'estero, la società continua ad essere **amministrata in Italia, per cui non viene meno la tassazione su base mondiale**. Si tratta, in sostanza, del caso della società **esterovestita**;
- quando **rimane una stabile organizzazione in Italia**.

La questione che si deve valutare a questo punto è se la **stabile organizzazione** possa acquisire la qualifica di "**holding pura**". Riteniamo che **la casistica possa difficilmente realizzarsi**.

L'[articolo 162, comma 2](#), nella definizione di cosa si deve intendere per "**stabile organizzazione**", contempla la **casistica della sede di direzione**, tuttavia, a seguito del trasferimento, difficilmente questa rimane in Italia.

Possiamo quindi rilevare che il **trasferimento all'estero della holding pura**, in linea di massima, comporta la **tassazione sui plusvalori latenti** delle partecipazioni iscritte in bilancio.

Di conseguenza, **viene meno l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria**, in quanto si tratta di un **soggetto estero**. Ovviamente, si dovranno valutare **eventuali e probabili adempimenti nel suo Paese di residenza**.

Diversamente, la **holding mista** potrebbe **lasciare in Italia una struttura che eroga servizi alle società del gruppo**. In tale ipotesi sarà molto probabile che, a seguito del trasferimento all'estero, sussista la **stabile organizzazione in Italia**. A questo punto si deve valutare se le partecipazioni nelle società figlie rimangono iscritte nel **bilancio** della stabile.

In caso affermativo, si configurerà l'ipotesi della assenza di elementi distolti dalla sfera di impresa per cui **non opera alcuna tassazione sui plusvalori latenti**.

La **stabile** continuerà a versare l'Ires come la **vecchia holding mista**, ma **non presenterà il bilancio**, in quanto depositerà nel registro imprese il **bilancio della casa madre tradotto in Italiano**.

Ci si può chiedere, a questo punto, come si debbano verificare le **soglie in ipotesi di**

valutazione delle stesse ai fini della configurazione della casistica della *holding*.

La **questione non assume rilievo** in quanto, mentre la [lettera a\) dell'articolo 162 bis](#) relativa agli **intermediari finanziari**, contempla espressamente l'ipotesi della **stabile organizzazione**, la **lett. c) non contempla la casistica**.

Ciò significa che le **stabili organizzazioni non possono essere trattate come *holding***.

Quand'anche il legislatore inserisse nell'[articolo 162 bis](#) pure l'ipotesi della **stabile nella lettera c)**, si ricorda che la stabile dovrebbe essere valutata in base alle previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento, che, generalmente, risulta **più favorevole al contribuente rispetto alla normativa interna**.